



COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

| | |
|-------------------|---|
| (BA) TUCCI | Presidente |
| (BA) PORTA | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) BARTOLOMUCCI | Membro designato dalla Banca d'Italia |
| (BA) CIPRIANI | Membro di designazione rappresentativa degli intermediari |
| (BA) PANZARINO | Membro di designazione rappresentativa dei clienti |

Relatore ESTERNI - PIERFRANCESCO BARTOLOMUCCI

Seduta del 11/09/2023

FATTO

Il ricorrente, intestatario di un buono fruttifero ordinario, appartenente alla serie "Q" emesso il 05/05/1992 riscosso in data 15/12/2022, per un controvalore complessivo di euro 28.392,85, adiva questo Arbitro per contestare di aver ricevuto un importo inferiore rispetto a quanto indicato sul retro del titolo stesso, in corrispondenza della colonna relativa al ventesimo anno di maturazione degli interessi.

Precisava al riguardo che la differenza della somma ancora dovuta dall'intermediario ammonterebbe ad euro 55.077,00 circa "salvo errori e omissioni".

Chiedeva, pertanto, la differenza fra la somma riscossa e quella effettivamente dovuta.

Costitutosi ritualmente, l'intermediario convenuto eccepiva in via preliminare l'incompetenza ratione temporis e ratione materiae dell'Arbitro in quanto la controversia atterrebbe a prodotti finanziari e, comunque, avrebbe ad oggetto un asserito vizio genetico del contratto, censurando la corretta applicazione del meccanismo di eterointegrazione legale previsto dall'art. 1339 cod. civ.

Nel merito, affermava che la serie "Q" fosse stata istituita con decreto del 13 giugno 1986 del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 28 giugno. Dalle tabelle allegate al citato decreto si evincono



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

i nuovi quattro tassi (8%, 9%, 10,50% e 12%), sostitutivi di quelli applicabili alla precedente serie "P".

Precisava che i buoni della serie "Q" prevedono un rendimento calcolato con interesse annuo composto, sino al 20° anno, mentre per il periodo dal 21° al 30° anno, il rendimento è calcolato con interessi semplici sull'importo maturato al termine del 20° anno.

Faceva presente che, in virtù di quanto stabilito dal D.L. 556/1986, gli interessi maturati sui buoni emessi dal 1° settembre 1987 al 23 giugno 1997 sono assoggettati alla ritenuta del 12,50% (ridotta alla metà per i soli buoni emessi dal 21 settembre 1986 al 31 agosto 1987); tale ritenuta è stata soppressa con il D.L. 01/04/1996, n. 239 e sostituita con l'imposta sostitutiva sugli interessi, stabilita sempre nella misura del 12,50%.

Soggiungeva che l'art. 7 del D.M. Tesoro 23 giugno 1997 sancisce che gli interessi che maturano annualmente sui BFP emessi fino al 31 dicembre 1996 (appartenenti alle serie "Q", "R" e "S"), per i primi venti anni di vita del titolo, vengono capitalizzati annualmente al netto della ritenuta fiscale; diversamente, gli interessi maturati sui buoni emessi a partire dal 1° gennaio 1997 sono capitalizzati annualmente al lordo dell'imposta sostitutiva.

La diversa valutazione del ricorrente sarebbe pertanto riconducibile all'errata applicazione delle disposizioni in materia fiscale previste dal D.M. del Tesoro del 23 giugno 1997.

Chiedeva, pertanto, il rigetto del ricorso.

Alle controdeduzioni dell'intermediario replicava il ricorrente, contestando le eccezioni sollevate dall'intermediario; nel merito, sottolineava che sul retro del buono in questione fosse stato apposto un timbro modificativo dei tassi di interesse, con adeguamento dei rendimenti della serie "P" con quelli della nuova serie "Q". Precisava al riguardo che tale modifica avesse interessato solo i primi venti anni, con esclusione, dunque, dell'ultimo decennio, rispetto al quale l'intermediario ha dunque lasciato "inalterato il rendimento originariamente previsto". Lamentava che l'intermediario non avesse provveduto a fornire indicazioni sulla modifica dei tassi per tutta la durata del titolo, in violazione dell'art. 4 del D.M. 13/06/1986, contestando dunque la quantificazione da questi operata dal 21° al 30° anno di maturazione degli interessi.

Le repliche del ricorrente venivano riscontrate dall'intermediario, il quale rinviava a quanto già dedotto in sede di controdeduzioni e chiedeva l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

DIRITTO

La domanda del ricorrente è volta all'accertamento del proprio diritto al rimborso di un buono fruttifero, con applicazione dei tassi riportati sul titolo in luogo di quelli, inferiori, che sarebbero stati applicati nonostante la sovrapposizione dei timbri di correzione.

In relazione a tale domanda l'intermediario ha eccepito l'irricevibilità del ricorso sotto un duplice profilo: per un verso, ritiene che i fatti dedotti nel ricorso siano esorbitanti rispetto alla competenza temporale di questo Arbitro, poiché avrebbero ad oggetto i rendimenti stabiliti all'atto della sottoscrizione dei buoni, emessi precedentemente al 2009; per altro verso, ritiene che la materia oggetto della domanda attenga a prodotti finanziari, sottratti alla competenza per materia dell'ABF.

Tali eccezioni non meritano accoglimento. Al riguardo, questo Collegio ha già avuto modo di pronunciarsi: «Per quanto attiene alla eccezione di incompetenza per materia la questione è stata già sottoposta ai Collegi ABF e ritenuta infondata alla luce del disposto del DPR 14.3.2001, n. 144, "Regolamento recante norme sui servizi di bancoposta", dove ai sensi dell'art. 1 (Definizioni), si precisa che "1. Ai fini del presente decreto si intendono per ... h) risparmio postale: la raccolta di fondi attraverso libretti di risparmio postale e buoni postali fruttiferi effettuata dalla convenuta per conto della Cassa depositi e prestiti" ed il successivo



art. 2 (Attività di bancoposta) specifica che: “1. Le attività di bancoposta svolte da[ll’intermediario] comprendono: ... b) raccolta del risparmio postale; ... A[ll’intermediario] si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni attuative previste per le banche, salva l’adozione di disposizioni specifiche da parte delle autorità competenti”; e difatti, in tal senso, è anche il disposto dell’art. 1, comma 1, della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, sulla disciplina sui sistemi stragiudiziali ex art. 128 bis del Testo Unico Bancario, nonché il par. 3 della Sez. I, delle Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 s.m.i. sui Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari, ove si specifica che, nel novero degli intermediari destinatari del provvedimento, è inclusa “[la convenuta] in relazione all’attività di bancoposta” (cfr. Collegio di Milano, decisione n. 6588/2013)» (Coll. Bari, dec. n. 11557/2021).

Peraltro, lo stesso Collegio di coordinamento di questo Arbitro – richiamando il principio già espresso nella decisione n. 4142/2015 – ha nuovamente chiarito che nei casi in cui venga richiamata la disciplina fiscale, “la valutazione che l’ABF è chiamato ad effettuare rientra nella propria sfera di competenza *ratione materiae*”, trattandosi “di accertare il quantum della prestazione dovuta dal debitore in base alle condizioni contrattuali concordate tra le parti” (cfr. Coll. Coord., dec. n. 6142/2020).

«Allo stesso modo infondata è anche l’eccezione di incompetenza temporale dell’Arbitro, giacché non avendo il ricorso ad “oggetto la fase di formazione del consenso ed eventuali vizi genetici dei titoli, quanto, piuttosto, l’interpretazione dei termini e delle condizioni riportati sui medesimi, nonché i diritti del cliente che ne derivino in termini di rendimenti maturati” (Collegio di Milano, decisione cit.), non assume alcun rilievo impeditivo ai fini dello scrutinio del ricorso nel merito la data di sottoscrizione dei buoni in questione; anche perché ciò che rileva ai presenti fini è il momento in cui l’evento – nel nostro caso, il rifiuto del pagamento da parte dell’intermediario – si è verificato e non quello in cui il rapporto sarebbe sorto» (Coll. Bari, dec. n. 11557/2021).

Passando al merito del ricorso, giova rammentare che la materia sia regolata dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156, oltre che dal citato D.M. del Tesoro 13 giugno 1986, recante “Modificazione dei saggi d’interesse sui libretti e sui buoni postali di risparmio”: il primo, all’art. 173, dispone che “Gli interessi vengono corrisposti sulla base della tabella riportata a tergo dei buoni; tale tabella, per i titoli i cui tassi siano stati modificati dopo la loro emissione, è integrata con quella che è a disposizione dei titolari dei buoni stessi presso gli uffici postali”.

Il secondo, all’art. 4, prevede che “Con effetto dal 1° luglio 1986, è istituita una nuova serie di buoni postali fruttiferi, distinta con la lettera ‘Q’, i cui saggi d’interesse sono stabiliti nella misura indicata nelle tabelle allegate al presente decreto. Gli interessi sono corrisposti insieme al capitale all’atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni medesimi”. E stabilisce altresì, all’art. 5, che “sono contraddistinti con la lettera «Q», i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie «P» emessi dal 1° luglio 1986. Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura «Serie Q/P», l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi”. All’art. 6, infine, il richiamato D.M. dispone che “Sul montante dei buoni postali fruttiferi di tutte le serie precedenti a quella contraddistinta con la lettera «Q», compresa quella speciale riservata agli italiani residenti all’estero, maturato alla data del 1° gennaio 1987, si applicano, a partire dalla stessa data, i saggi di interesse fissati col presente decreto, per i buoni della serie «Q»”.

In ragione della natura contrattuale dei titoli, la giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ., Sez. Un., n. 13979/2007) escludeva che ad essi potessero esplicarsi i principi di astrattezza, incorporazione e letteralità tipica dei titoli di credito, con la conseguenza che potesse



configurarsi una eterointegrazione del contratto, in base al regime convenuto tra le parti al momento della emissione del titolo; ne derivava pure che il contenuto dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali potesse subire variazioni nel corso del rapporto per effetto della sopravvenienza di norme volte a modificare il tasso degli interessi originariamente previsti, provvedendo per l'appunto alla richiamata integrazione del rapporto.

Lo stesso Collegio di coordinamento di questo Arbitro – sulla scorta del principio appena richiamato – ha avuto modo di affermare che, se si può ammettere che le condizioni del contratto vengano modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) mediante decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo, si deve invece escludere che le condizioni alle quali l'amministrazione postale si obbliga possano essere, sin da principio, diverse da quelle rese note al risparmiatore all'atto della sottoscrizione del buono (Coll. Coord., dec. n. 6142/2020, cit.).

In relazione a ciò i Collegi territoriali hanno sancito che, qualora i titoli siano stati emessi antecedentemente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, vanno applicate le condizioni stabilite da tale decreto modificativo. Al contrario, laddove questi siano stati sottoscritti successivamente al decreto ministeriale modificativo dei tassi, si reputa ingenerato un legittimo affidamento, in capo al cliente, circa la validità dei tassi di interesse riportati sul titolo e tale affidamento deve essere tutelato. In tal caso, dovranno essere applicate le condizioni riprodotte sul titolo stesso.

Nel caso di specie il Collegio deve in primo luogo rilevare che il titolo in questione riporta sia l'indicazione a penna sul fronte, recante l'appartenenza alla serie "Q", sia i timbri sul retro modificativi/integrativi delle condizioni di rimborso. In particolare, sul retro la tabella stampata presenta i tassi di rendimento della serie P/O; inoltre, vi sono due timbri: il primo riporta i tassi di rendimento della serie P/O, mentre il secondo, riporta i tassi di rendimento della serie Q.

Rispetto ad analoghe fattispecie, il consolidato indirizzo interpretativo di questo Arbitro ha stabilito che laddove, all'atto della sottoscrizione, il titolo risulti aggiornato mediante apposizione del timbro recante i nuovi rendimenti che superano quelli originariamente stampigliati, viene meno la ragione di tutela dell'affidamento del sottoscrittore circa l'applicazione di questi ultimi.

Su tale questione la Suprema Corte è nuovamente intervenuta di recente, con una serie di ordinanze, pronunciandosi per la prima volta sul caso dei buoni Q/P emessi dopo il d.m. 13.6.1986 e recanti, come nel caso di specie, un timbro che fa riferimento solo ai tassi dei primi 20 anni, ha ritenuto preferibile la soluzione favorevole all'applicazione del tasso previsto dal d.m. 13.6.1986 per la serie Q/P (cfr. Corte Cassazione, Sez. I, ord. n. 4384 del 10 febbraio 2022 e ord. nn. 4748, 4751, 4763/22 del 14 febbraio 2022).

Pur riguardando buoni appartenenti ad una serie differente, i principi ivi espressi possono trovare applicazione anche nel caso di specie. In particolare, questo nuovo pronunciamento si fonda in primo luogo sulla affermazione della natura cogente dell'art. 173 cod. post. e, di conseguenza, dei tassi peggiorativi stabiliti dai vari decreti ministeriali che hanno fatto uso della facoltà assegnata da quella norma. L'argomento decisivo, tuttavia, pare quello rinvenuto essenzialmente nelle regole di ermeneutica contrattuale, rilevandosi che «una volta che si ricostruisce il rapporto derivante dalla sottoscrizione dei buoni postali fruttiferi in termini strettamente negoziali, come le Sezioni Unite hanno fatto in entrambi i casi [del 2007 e del 2019], diviene ineluttabile verificare quale fosse la volontà sottesa all'accordo ... non sembra si possa seriamente dubitare che l'apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirlo integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo, e cioè una mera imperfezione dell'operazione materiale di apposizione del timbro, non sia qualcosa che possa avere in qualche modo, anche lontanamente, a che vedere con una manifestazione di volontà



concludente, rilevante sul piano negoziale». La Cassazione respinge, inoltre, l'argomento che vorrebbe ricostruire la disciplina complessiva del rapporto applicando i tassi previsti per la serie Q/P per i primi vent'anni, e quelli previsti per la serie P per gli ultimi 10 anni, «giacché, se i buoni sono sottoposti alla disciplina della serie Q, e l'autorità preposta dalla legge chiarisce che la disciplina della serie Q, si applica anche alla serie Q/P, di modo che sul documento viene apposta la sigla Q/P, ciò sta a testimoniare che l'applicazione della disciplina dei defunti buoni della serie P è palesemente esclusa». A supporto di questa soluzione si invoca anche la lettera dell'art. 1342 cod. civ., «il quale stabilisce, in caso di moduli predisposti per disciplinare in maniera uniforme determinati rapporti contrattuali, che le clausole aggiunte al modulo prevalgono su quelle ivi precedentemente scritte qualora siano incompatibili — e che siano incompatibili è in re ipsa, visto che il decreto ministeriale ha individuato i nuovi tassi in sostituzione dei precedenti — con esse, anche se queste ultime non sono state cancellate».

Orbene, come già è stato affermato «Questo Collegio, nel prendere atto della posizione espressa dalla S. Corte, ritiene di dover allo stato confermare l'orientamento espresso dal Collegio di coordinamento, da ultimo con la già richiamata decisione n. 6142/2020 ... In relazione alla posizione espressa da Cass. 4384/2022, infatti, il Collegio ritiene di dover sottolineare che, per quanto riguarda la natura imperativa dell'articolo 173 c. post. e di conseguenza dei tassi stabiliti dal d.m. 13.6.1986, si pone innanzitutto un problema di effettivo perfezionamento della fattispecie individuata dalla norma, dato che proprio l'articolo 5 d.m. cit. richiede, per la piena operatività dei nuovi tassi, la apposizione di un timbro che nella specie risulta mancante in quanto incompleto. È tale mancanza non è, come afferma la S. Corte, il risultato di una mera imperfezione materiale consistente nella «apposizione di un timbro di dimensioni inferiori alla precedente stampigliatura, che non sia perciò fisicamente idoneo a coprirla integralmente, lasciandone viceversa scoperto un pezzo». Infatti, il problema non dipende dalla modalità di apposizione del timbro, bensì dal fatto che esso è, per l'appunto, incompleto, in quanto reca una disciplina parziale. Tutto ciò induce a reputare sussistente e meritevole di tutela il legittimo affidamento del sottoscrittore, come affermato da Coll. Coordinamento nella decisione n. 6142/2020. In definitiva, il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato per quanto riguarda il calcolo degli interessi dal ventunesimo al trentesimo anno dall'emissione del titolo, che dovrà quindi essere effettuato applicando le condizioni originariamente risultanti dal titolo medesimo. Diversamente invece per i primi 20 anni, in relazione ai quali deve applicarsi il tasso di interesse indicato dal timbro apposto sul buono» (cfr. Coll. Bari, dec. n. 3927/2022).

Tale orientamento ormai consolidato dei vari Collegi territoriali, deve ritenersi applicabile anche a fattispecie, come quella in esame, in cui il titolo (emesso il 09.06.1990) riporta una sovrapposizione di timbrature relative ai rendimenti (nessuna delle quali, peraltro, regola le condizioni applicabili tra il 21° ed il 30° anno); questo Collegio, in particolare, ha affermato che detta sovrapposizione non abbia comunque «al titolare del buono di comprendere le condizioni economiche in concreto applicabili, quelle quindi relative alla stampigliatura della Serie più recente, almeno in riferimento al periodo dei primi venti anni espressamente considerati. Pertanto, la liquidazione così operata dall'intermediario, sulla base delle condizioni stabilite per la serie "Q" ed in riferimento al primo ventennio, appare corretta» (cfr. Coll. Bari, dec. n. 8141/2020; cfr. pure n. 8831/2020).

Deve pertanto essere riconosciuto il diritto del ricorrente ad ottenere la liquidazione degli interessi maturati dal ventunesimo anno sino alla scadenza al tasso indicato su detto titolo, dovendosi ritenere che si sia ingenerato nel sottoscrittore il medesimo affidamento sull'applicabilità di quanto riportato sullo stesso dal ventunesimo anno sino al trentesimo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario provveda al rimborso del buono fruttifero postale di cui trattasi, relativamente al periodo dal 21° al 30° anno, applicando le condizioni originariamente risultanti dai titoli stessi. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI